

II

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria)

DECISIONI

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 1° agosto 2007

recante modifica della decisione 2006/504/CE che stabilisce condizioni particolari per l'importazione di determinati prodotti alimentari da alcuni paesi terzi a causa del rischio di contaminazione da aflatoxine di tali prodotti, per quanto riguarda le mandorle e i prodotti derivati originari o provenienti dagli Stati Uniti d'America

[notificata con il numero C(2007) 3613]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/563/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 53, paragrafo 1, lettera b), punto ii),

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2006/504/CE della Commissione ⁽²⁾ stabilisce condizioni particolari per l'importazione di determinati prodotti alimentari da alcuni paesi terzi a causa del rischio di contaminazione da aflatoxine di tali prodotti.
- (2) Come ha osservato il comitato scientifico per l'alimentazione umana, l'aflatoxina B1 è un potente cancerogeno genotossico che aumenta, anche a basse dosi, il rischio di cancro del fegato. Il regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari ⁽³⁾, stabilisce i tenori massimi autorizzati di aflatoxine nei prodotti alimentari.

tossine nei prodotti alimentari. Tuttavia, il crescente numero di notifiche ricevute nel 2005 e nel 2006 attraverso il sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi (RASFF) ha mostrato che le mandorle e i prodotti derivati provenienti dagli Stati Uniti d'America presentavano regolarmente tenori di aflatoxine superiori a quelli massimi previsti.

- (3) Tale contaminazione costituisce una minaccia per la salute pubblica nella Comunità. È pertanto opportuno adottare misure particolari a livello comunitario.
- (4) L'Ufficio alimentare e veterinario (UAV) della Commissione ha effettuato una missione negli Stati Uniti d'America dall'11 al 15 settembre 2006 al fine di valutare i sistemi vigenti per il controllo della contaminazione da aflatoxine delle mandorle destinate all'esportazione verso la Comunità ⁽⁴⁾. Tale missione ha rivelato l'assenza di qualsiasi obbligo legale di controllo dei tenori di aflatoxine nelle fasi della produzione e della trasformazione delle mandorle e l'incapacità dell'attuale sistema di controllo di fornire garanzie riguardanti la conformità dei prodotti esportati alle norme comunitarie. Ha inoltre rivelato che i laboratori visitati non offrivano alcuna garanzia per le esportazioni e ha evidenziato carenze rispetto a quasi tutti i requisiti della norma EN ISO/IEC 17025 «Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura».

⁽¹⁾ GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 575/2006 della Commissione (GU L 100 dell'8.4.2006, pag. 3).

⁽²⁾ GU L 199 del 21.7.2006, pag. 21. Decisione modificata dalla decisione 2007/459/CE (GU L 174 del 4.7.2007, pag. 8).

⁽³⁾ GU L 364 del 20.12.2006, pag. 5.

⁽⁴⁾ Relazione di una missione effettuata negli Stati Uniti d'America dall'11 settembre al 15 settembre 2006 al fine di valutare i sistemi vigenti per il controllo della contaminazione da aflatoxine delle mandorle destinate all'esportazione verso l'Unione europea [DG (SANCO)/8300/2006 — MR].

- (5) In seguito alla relazione dell'UAV, gli Stati Uniti d'America hanno annunciato l'intenzione di adottare misure per colmare tali lacune. Le misure proposte non sono tuttavia sufficienti a garantire che le future partite di mandorle siano conformi alla legislazione comunitaria sulle aflatoossine, in particolare a causa del carattere volontario del sistema di controllo delle aflatoossine stesse. È quindi opportuno sottoporre le mandorle e i prodotti derivati originari o provenienti dagli Stati Uniti d'America a condizioni rigorose per garantire un livello elevato di protezione della salute pubblica.
- (6) Nell'interesse della salute pubblica, tutte le partite di mandorle e di prodotti derivati importate dagli Stati Uniti d'America nella Comunità, che non rientrino nel piano di campionamento volontario per la ricerca delle aflatoossine (VASP) adottato dall'Almond Board of California nel maggio 2006, devono essere sottoposte dall'autorità competente dello Stato membro importatore a un campionamento e un'analisi per la determinazione del tenore di aflatoossine prima di essere commercializzate. Le partite che rientrano nel VASP devono essere accompagnate da un certificato sanitario ed essere oggetto di controlli casuali e di analisi presso il punto d'importazione nella Comunità. Le misure saranno riesaminate entro un anno, sulla base delle relazioni trasmesse dagli Stati membri e delle garanzie supplementari fornite dalle autorità competenti degli Stati Uniti d'America.
- (7) Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 2006/504/CE.
- (8) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2006/504/CE è modificata come segue:

1) all'articolo 1:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

«La presente decisione si applica ai prodotti alimentari di cui alle lettere da a) a g), nonché ai prodotti alimentari trasformati e composti ottenuti dai prodotti alimentari di cui alle lettere da b) a g) o contenenti una quantità rilevante degli stessi. Essa non si applica, tuttavia, alle partite di prodotti alimentari il cui peso lordo non supera i 5 kg.»

b) al secondo comma:

— la prima frase è sostituita dalla seguente:

«I prodotti alimentari sono considerati contenenti una quantità rilevante dei prodotti alimentari di cui alle

lettere da b) a g) quando questi ultimi sono presenti in una percentuale uguale o superiore al 10 %.»

— sono aggiunte le seguenti lettere f) e g):

«f) i seguenti prodotti alimentari originari o provenienti dagli Stati Uniti d'America, che rientrano nel piano di campionamento volontario per la ricerca delle aflatoossine (Voluntary Aflatoxin Sampling Plan) adottato dall'Almond Board of California nel maggio 2006:

i) le mandorle con guscio o sgusciate di cui al codice CN 0802 11 o 0802 12;

ii) le mandorle tostate di cui ai codici CN 2008 19 13 (in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 1 kg) e 2008 19 93 (in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore a 1 kg);

iii) i miscugli di frutta secca o di frutta a guscio di cui al codice CN 0813 50 e contenenti mandorle;

g) i seguenti prodotti alimentari importati dagli Stati Uniti d'America, che non rientrano nel piano di campionamento volontario per la ricerca delle aflatoossine:

i) le mandorle con guscio o sgusciate di cui al codice CN 0802 11 o 0802 12;

ii) le mandorle tostate di cui ai codici CN 2008 19 13 (in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 1 kg) e 2008 19 93 (in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore a 1 kg);

iii) i miscugli di frutta secca o di frutta a guscio di cui al codice CN 0813 50 e contenenti mandorle.»;

2) all'articolo 3:

a) al paragrafo 1, è aggiunta la seguente lettera f):

«f) Il ministero dell'Agricoltura degli Stati Uniti (USDA) per i prodotti alimentari provenienti dagli Stati Uniti d'America.»;

b) è aggiunto il seguente paragrafo 8:

«8. In deroga ai paragrafi da 1 a 6, le partite di prodotti alimentari di cui all'articolo 1, secondo comma, lettera g), possono essere importate nella Comunità senza essere accompagnate dai risultati del campionamento e dell'analisi e da un certificato sanitario.»;

3) all'articolo 5, paragrafo 2, sono aggiunte le seguenti lettere f) e g):

«f) per circa il 5 % delle partite di prodotti alimentari provenienti dagli Stati Uniti d'America, di cui all'articolo 1, secondo comma, lettera f);

g) per ogni partita dei prodotti alimentari provenienti dagli Stati Uniti d'America di cui all'articolo 1, secondo comma, lettera g).»;

4) è inserito il seguente articolo 7 bis:

«Articolo 7 bis

Ulteriori condizioni per l'importazione di prodotti alimentari dagli Stati Uniti d'America

1. Per quanto riguarda le importazioni dagli Stati Uniti d'America, l'analisi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, deve essere effettuata da un laboratorio riconosciuto dall'USDA per l'analisi delle aflatossine o da un laboratorio oggetto della procedura di riconoscimento da parte dell'USDA, che sia stato accreditato conformemente alla norma EN ISO/IEC 17025.

Tuttavia, qualora il laboratorio non sia stato ancora accreditato in base a tale norma, deve:

a) aver avviato e avere in corso le necessarie procedure di accreditamento;

b) fornire garanzie sufficienti in merito all'esistenza di sistemi di controllo della qualità per le analisi di aflatossine da esso effettuate.

2. Il certificato sanitario di cui all'articolo 3, paragrafo 1, che accompagna le partite di prodotti alimentari di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera f), contiene un riferimento al piano di campionamento volontario per la ricerca delle aflatossine.»;

5) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Articolo 8

Costi collegati all'importazione di prodotti alimentari dal Brasile, dall'Iran e dagli Stati Uniti d'America

1. Tutti i costi relativi al campionamento, all'analisi e al magazzinaggio, nonché al rilascio dei documenti ufficiali d'accompagnamento e alle copie del certificato sanitario e dei documenti di accompagnamento in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 1, e dell'articolo 5, paragrafo 3, per i prodotti alimentari provenienti dal Brasile, dall'Iran e dagli Stati Uniti d'America, di cui all'articolo 1, secondo comma, lettere a), d) e g), e per i prodotti alimentari trasformati e composti ottenuti dai prodotti alimentari di cui alle suddette lettere o contenenti gli stessi sono sostenuti dall'operatore del settore alimentare responsabile della partita o dal suo rappresentante.

2. Tutti i costi relativi ai provvedimenti ufficiali adottati dalle autorità competenti in relazione alla non conformità delle partite di prodotti alimentari di cui all'articolo 1, secondo comma, lettere da a) a g), e dei prodotti alimentari trasformati e composti ottenuti dai prodotti alimentari di cui alle suddette lettere o contenenti gli stessi sono sostenuti dall'operatore del settore alimentare responsabile della partita o dal suo rappresentante.»

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 1° settembre 2007.

La presente decisione non si applica alle partite di mandorle e di prodotti derivati che abbiano lasciato gli Stati Uniti d'America anteriormente al 1° settembre 2007.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 1° agosto 2007.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione